

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva dilettantistica denominata "SHARING LAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA" (in forma abbreviata "SHARING LAB APS/ASD" (di seguito "Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Firenze** ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. L'Associazione si obbliga a conformarsi ai principi, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti e/o Federazioni sportive ai quali decida di affiliarsi a mezzo delibera del Consiglio Direttivo, fra cui il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS quale Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima si affilia e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte degli Enti e/o Federazioni sportive ai quali è affiliata, l'Associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione **non ha scopo di lucro** e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori istruzione\formazione, cultura, turismo, economia, arte, enogastronomia, comunicazione, tutela e valorizzazione del territorio, agricoltura, religione, cooperazione internazionale e sport. L'attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione ritiene indispensabile un maggiore equilibrio tra gli uomini, nonché la promozione sociale e la valorizzazione del ruolo delle donne e quello dei soggetti più deboli, tra cui gli anziani, i bambini e i portatori di handicap. In particolare, l'Associazione intende:
 - a) perseguire finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico-fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili;
 - b) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
 - c) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
 - d) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - e) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

- f) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
 - g) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni, nonché per la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue esplicazioni, anche tramite il turismo sociale.
2. In qualità di **APS** del Terzo settore, l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, esercita in via principale, oltre all'attività sportiva dilettantistica (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) infra indicata, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- a) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** anche attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, ATA e degli alunni delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, organizzata in ambiti trasversali - didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, gli apprendimenti - e specifici - educazione alla cultura economica, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, problemi della valutazione individuale e di sistema, alternanza scuola-lavoro, inclusione scolastica e sociale, dialogo interculturale, gestione della classe e problematiche relazionali, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
 - b) **formazione del personale docente e non** nei seguenti ambiti:
 - **AMBITI TRASVERSALI**: Didattica e metodologie; Metodologie e attività laboratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti;
 - **AMBITI SPECIFICI**: Educazione alla cultura economica; Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi della valutazione individuale e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scolastica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Gestione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e legalità; Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
 - c) **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, attraverso sportelli di orientamento scolastico e professionale, proposte di progetti (corsi di alta formazione, master e dottorati) per il rilascio di titoli congiunti in stretta osservanza del Processo di Bologna e dello Spazio Europeo della Formazione Superiore;
 - d) **formazione universitaria e post-universitaria** attraverso l'istituzione di **poli didattici universitari** e l'organizzazione, gestione e commercializzazione di programmi di formazione continua e permanente, compresi gli accreditamenti presso enti e/o istituzioni pubbliche e private, per il rilascio di titoli di studio, crediti ECM, CNI ed altre certificazioni;
 - e) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso la partecipazione a bandi e progetti di carattere locale, regionale e comunitario;
 - f) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, in concerto con istituzioni pubbliche e private di ogni ordine e grado, attraverso questionari di ricerca, consultazione, acquisizione ed elaborazione di banche dati (proprie e/o di terzi), pubblicazione e diffusione dei risultati su tematiche sociali, culturali, diritti umani e civili al fine di

- favorire l'intercultura, le pari opportunità, la lotta alla violenza e all'odio, anche attraverso l'istituzione di centri di studio e di ricerca, nonché osservatori qualificati su temi di attualità sociale, tra cui i fenomeni della pedofilia, del lavoro minorile, del turismo sessuale, della persecuzione religiosa e sessuale e dell'uso distorto dei mezzi di comunicazione e di ogni altra forma di abuso e di sfruttamento;
- g) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, anche attraverso collaborazioni e accordi di interscambio di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo tra le autorità scolastiche ed accademiche italiane e quelle di altri paesi esteri;
- h) **attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione**, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- i) **progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale**, a pagamento o non, finanziati e/o cofinanziati da fondi pubblici, nazionali ed europei, e/o da fondi interprofessionali, rivolti a soggetti occupati e non, con rilascio di certificazioni di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione al lavoro e sul lavoro ed erogazione ed organizzazione corsi con l'erogazione di crediti formativi ECM, OSS, CNI in proprio o come provider;
- j) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso** attraverso iniziative nel settore dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio, principalmente nel mezzogiorno, intessendo partnership con le istituzioni, con le aziende e con altri enti e stakeholders del territorio, in concerto con le attività previste dal presente Statuto, oltre all'organizzazione di gite, pellegrinaggi ed esperienze culturali, con particolare attenzione al patrimonio e alla cultura eno-gastronomica del territorio italiano;
- k) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in linea con l'Azione 2.2 del PNRR "Turismo e Cultura" (M1.C3) dedicata proprio alla "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" si intende organizzare iniziative volte a valorizzare l'architettura rurale nell'ottica di una realizzazione di "Accademie dei mestieri", inserite in contesti storici, paesaggistici, culturali e sociali da scoprire, approfondire, rivalutare e sponsorizzare al fine di attrarre turismo culturale e creare nuove opportunità lavorative e di sviluppo delle risorse umane e dei territori;
- l) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, anche tramite l'istituzione di centri di assistenza, di ascolto e di consulenza specialistica, sportelli informativi per famiglie e centri di supporto e/o di accoglienza per vittime di abusi, minori, di guerra, di dipendenze (droghe, alcolismo, gioco d'azzardo, ecc.) e per le loro famiglie;
- m) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, al fine di offrire un valido supporto alle famiglie in difficoltà, raccolta fondi in proprio o su commissione di enti con finalità analoghe e/o

Giuseppe Martone

Giuseppe Martone

compatibili, collaborazione con ogni mezzo di comunicazione (riviste, tv, periodici, radio, mezzi di informazione telematica, ecc.), nonché realizzazione e pubblicazione di specifiche attività in proprio, che servono a divulgare l'attività sociale, realizzazione di format televisivi e radiofonici volti a perseguire gli scopi sociali;

- n) **Prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Destinatari di questa finalità sono le persone che presentano bisogni di salute che richiedono **prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale**, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali, tenendo conto di criteri come la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché della sua durata. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti alle funzioni psicofisiche, alla natura delle attività del soggetto e relative limitazioni, alla modalità di partecipazione alla vita sociale, ai fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento;
- o) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo con la realizzazione di campagne informative, attività di consulenza, ricerca, informazione e collaborazione con altri enti, istituzionali e non, tra cui, esemplificativamente: asili, centri di accoglienza, ospedali, centri ricreativi, centri di incontro, scuole, parrocchie e diocesi, enti governativi anche sopranazionali, corsi di formazione;
- p) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata**, attraverso la promozione e il sostegno della pace in Medio Oriente, attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale, lo svolgimento di attività solidale, organizzazione di spazi di condivisione e di discussione (conferenze, forum, cineforum, ecc.);
- q) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali**, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, attraverso l'organizzazione di giornate ecologiche, seminari e convegni per la difesa della natura e dell'ambiente, gruppi di lavoro e di studio su tematiche ambientali e sull'impatto sulla società e sul territorio dell'inquinamento e del cambiamento climatico, seminari, webinar, corsi di formazione, edizione di articoli e pubblicazioni di qualsiasi natura inerenti alle tematiche ambientali (articoli, blog, pubblicazioni sui social, libri, video, documentari, film, ecc.);
- r) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni con particolare attenzione alla diffusione della cultura del km0, l'incentivo all'utilizzo della filiera corta, promozione e incentivazione della nascita di orti urbani;
- s) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**, in ottica interculturale e all'interno di iniziative congiunte con quelle di cui i punti precedenti del presente Statuto;
- t) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata** attraverso la partecipazione a bandi e concessioni pubbliche, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili alla realizzazione delle finalità di cui i punti precedenti;
- u) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero realizzazione di ogni utile iniziativa, affinché sia garantito a tutti i bambini il diritto di nascere, vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia e, possibilmente,

nel proprio paese d'origine. Laddove necessario, promozione della realizzazione di affidamenti familiari, adozioni, anche internazionali, previa formazione dei soggetti interessati.

3. In qualità di **ASD**, l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, altresì organizza e gestisce **attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle seguenti discipline:
 - Ciclismo - Cicloturismo
 - Scacchi
 - Dama
 - Sport da Combattimento
 - Arti Marziali
 - Attività Sportive Ginnico-Motorie per il Benessere e la Cultura Fisica.Tale elenco di sport e discipline potrà essere ampliato o ristretto in base alle attività sportive dilettantistiche effettuate nell'anno sportivo con delibera del Consiglio Direttivo, fermi restando gli obblighi di comunicazione agli Uffici competenti.
4. L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi precedenti mediante lo svolgimento delle predette attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Manuello Venturi
Gian Paolo

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. Possono essere ammessi allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche solo i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato.

ART. 7

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia

di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di 3 associati fino a che l'Associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'Associazione dovesse raggiungere un numero di associati maggiore di 500. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (che non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione) e l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea con una delle seguenti modalità:
 - pubblicazione sulla bacheca virtuale presente sul sito internet dell'Associazione, accessibile dall'apposita area riservata agli associati, eventualmente seguita da relativo messaggio e/o e-mail di notifica agli associati. Resta inteso che tale notifica è meramente facoltativa, la cui mancanza pertanto non può mai inficiare di per sé la correttezza della convocazione, rimanendo responsabilità degli associati consultare tale bacheca in modo regolare e periodico;
 - invio all'indirizzo e-mail degli associati risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
9. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
10. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo

Monello

Glenn M. Khan

in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 5, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio del quinto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per 10 mandati.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12

Nucleo di Progettazione e Ricerca (NPR)

1. Il Nucleo Progettazione Ricerca (NPR) è composto da un Responsabile Area Progettazione e un Responsabile Area Ricerca, eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica 3 anni ma possono essere revocati o sostituiti, con votazione unanime del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento. Il Nucleo di Progettazione Ricerca si occupa di elaborazione di progetti per l'accesso ai bandi pubblici o privati e di tutti i processi attuativi dei progetti finanziati; si occupa, inoltre, di ricerca, predisposizione di testi, relazioni e ricerche per conto terzi e pubblicazioni.
2. L'attività di supporto tecnico specializzato di progettazione si caratterizza in 3 macro aree:

Marcus / Cor tene

Alan Adlan

- a) Linea Convenzioni, strettamente finalizzata ad instaurare rapporti sinergici stabili, prioritariamente non esclusivi, con Enti e soggetti interessati allo sviluppo di attività di progettazione congiunta e di cooperazione nazionale e internazionale;
- b) Linea Partenariato, che consiste nella condivisione di attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti con soggetti partner e si articola su due livelli operativi. Il primo livello vede NPR capofila di cordate per le di attività di ricerca scientifica e di Alta formazione o formazione con Credito Formativo Universitario. Il secondo livello pone NPR come partner accademico in cordate guidate da soggetti aventi una propria leadership nel mercato o settore in cui essi operano;
- c) Linea Progettazione, si rivolge e attinge ad una diversificata gamma di fonti erogatrici di finanziamenti. Tali fonti vengono individuate tra enti pubblici e privati, quali ad esempio: Comunità Europea, Ministeri ed Enti nazionali e internazionali, Regioni, Province ed altri. La gamma dei settori coinvolti investe: dall'ambiente alle biotecnologie, dall'ingegneria spaziale alla telemedicina, ecc. La linea progetti risulta essere l'attività principale di NPR.

ART. 13

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

- 1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.

ART. 14

Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 15

Bilancio sociale

- 1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 16

Libri sociali

- 1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni sportive dilettantistiche.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 20

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del medesimo D.Lgs. n. 36/2021, in quanto compatibili con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Lucrezio / Pres. Tesoro
Gian. Molteni

